

FOGLIO INFORMATIVO

OPERAZIONI DI FACTORING MATURITY (sia in pro soluto sia in pro solvendo)

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI FACTORING

SARDA FACTORING S.p.A.

Sede legale e sede amministrativa viale Bonaria, 33 – 09125 Cagliari.

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto 070.668139

Numero di fax 070.660884

Email e sito internet amministrazione@sardafactoring.it / www.sardafactoring.it

Iscritta nel registro delle imprese, C.F. e P.IVA 01681580922

Iscritta al n° 137 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB

Capitale sociale E. 9.027.078,84 interamente versato

*Nel caso di **offerta fuori sede** compilare con i dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE** (es. dipendente, commerciale, promotore finanziario, agente in attività finanziaria)*

Nome del soggetto

Qualifica: _____

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Maturity Factoring

Operazione di factoring che prevede il pagamento del corrispettivo a una data fissata di comune accordo tra il cedente e la società di factoring. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva. La società di factoring può concedere ai debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti. Il maturity factoring può essere pro soluto (con rinuncia del Factor alla garanzia del Cedente in ordine alla solvenza del debitore) o pro solvendo (il Cedente garantisce la solvenza del debitore). L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi, di ottenere – in caso di pro soluto - dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

In caso di pro solvendo, se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate. Nel caso di pro-soluto l'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dal cedente comporta, in via di principio, il venir meno della garanzia di solvenza sui crediti prestata da SARDA FACTORING e legittima quest'ultima a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati. Il rischio di revocatoria e/o inefficacia degli incassi pervenuti dai debitori è a carico del cliente. Il cliente deve osservare attentamente gli obblighi previsti dal contratto di factoring. Se non si verificano queste condizioni, il cedente perde il diritto al pro soluto.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Interessi applicati nel caso di anticipazioni del corrispettivo

Qualora il Factor e il Cedente concordino un tasso di interesse variabile associato a un indice di riferimento quotato sul mercato, tale tasso di interesse sarà calcolato come somma algebrica dell'indice di riferimento pro-tempore vigente e lo spread concordato, fermi gli effetti dell'eventuale floor.

Anticipazioni del corrispettivo del credito Tasso applicabile con divisore civile 360	VOCI	COSTI
	Tasso Fisso	9,96% con liquidazione periodica posticipata (mensile, trimestrale, semestrale, annuale). Il tasso effettivo su base annua è pari al: 9,96% 9,96% in caso di addebito anticipato con le modalità in uso per lo sconto commerciale o razionale concordate con il Cliente.
	Tasso indicizzato posticipato	Spread di 762bps in valuta euro rispetto al tasso di riferimento Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi - rilevabile da "Il Sole 24 Ore" o da altra fonte di informativa finanziaria); periodicità della liquidazione: mensile, trimestrale, annuale. In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione periodica in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione del parametro di riferimento. Il valore annuo del tasso risulterà dall'andamento del parametro nel periodo di riferimento. Attualmente utilizzando l'ultimo valore del parametro di riferimento (Euribor 3M MMP) al 01 luglio 2026, pari a 2,34%, il tasso è pari al 9,96%.
	Tasso indicizzato anticipato	Spread di 762 bps su anticipazioni in valuta euro rispetto al tasso di riferimento Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi) con addebito anticipato con le modalità in uso per lo sconto commerciale o razionale concordate con il Cliente. In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione periodica in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione del parametro di riferimento. Il valore annuo del tasso risulterà dall'andamento del parametro nel periodo di riferimento. Attualmente utilizzando l'ultimo valore del parametro di riferimento (Euribor 3 mesi) al 01 luglio 2026, pari a 2,34%, il tasso è pari al 9,96%.
	Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi base 360 MMP - Media Mese Precedente il trimestre di riferimento (o altro parametro concordato), rilevato ultimo gg lavorativo del mese.

Interessi di mora

Interessi di mora	Tasso fisso	Tasso di interesse nominale annuo 9,96%
	Tasso indicizzato:	Media dell'Euribor a 3 mesi, rilevabile da "Il Sole 24 Ore" o da altra fonte di informativa finanziaria maggiorata di uno spread di 762bps con addebito posticipato. Al valore del parametro di riferimento viene attribuita una soglia minima del 0,00%
	Tasso D.lgs 231/2002	BCE + 8 punti. Il tasso di riferimento per il II semestre 2026 è pari al 10,40%.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell' apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico del Factor.

ALTRE CONDIZIONI PRATICATE – CONDIZIONI MASSIME

Commissioni di gestione	VOCI	Costi Applicati per ogni cessione	Costi Applicati Mensilmente
	Commissioni di factoring pro solvendo	2,00% flat	1,00% mensile
			Da percepire sull'ammontare dei crediti ceduti per mese o frazione di mese
	Commissioni con assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti (pro soluto)	3,75% flat	1,5% mensile
		Da percepire sull'ammontare dei crediti ceduti	Da percepire sull'ammontare dei crediti ceduti per

			mese o frazione di mese
	Commissioni di plusfactoring su crediti scaduti/in essere - Pro solvendo - Pro soluto Da percepire in aggiunta alla commissione base sui crediti scaduti, per ogni mese o frazione di mese		0,50% 1,00%
	Commissioni pro-mese - Pro solvendo - Pro soluto Da percepire sui crediti in essere sulle evidenze del Factor per mese o frazione di mese di chiusura al lordo incassi e note di credito		0,50% 1,00%

ALTRE CONDIZIONI E SPESE – CONDIZIONI MASSIME

VOCI	COSTI
Istruttoria, rinnovo e variazione pratica cedente	E. 10.000
Istruttoria, rinnovo e variazione pratica debitore	E. 5.000 per debitore
Spese di tenuta conto	E. 250 trimestrale
Spese postali di notifica	E. 5 a cessione
Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	E. 250 a notifica
Spese “handling” per presentazione	E. 150 a presentazione
Spese “handling” per distinta	E. 150 a distinta
Spese “handling” per fattura	E. 10 a documento rappresentativo dei crediti ceduti (fatture)
Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (Riba, RID)	E. 20 a presentazione
Spese per incasso tramite effetti, e/o altri mezzi d'incasso di tipo cartaceo	E. 20 a presentazione
Spese per richiamo effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	E. 30 a richiamo
Spese per proroghe di scadenza effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso	E. 30 a richiesta
Spese per insoluti a fronte di effetti, e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	E. 30 ad insoluto
Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	E. 50 a richiesta
Spese “handling” per bonifico	E. 20 a bonifico
Spese “handling” per bonifico con procedura d'urgenza	E. 50 a bonifico
Spese per invio delle comunicazioni periodiche alla clientela trasmesse con strumenti telematici	nessun costo
Spese per invio delle comunicazioni periodiche alla clientela trasmesse con strumenti diversi da quelli telematici	pari al costo sostenuto per l'invio
Canone Home Factoring	E. 240 annuale
Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili	E. 30 per copia
Spese per certificazione a Società di revisione od a terzi	E. 150 a richiesta
Spese per inoltro documenti	E. 750 annue
Concorso spese legali denuncia insolvenza	Rivalsa spese
Spese per la valutazione di fattibilità dell'intervento da corrispondersi in sede di concessione	E. 1.500 per valutazione
Spese per la valutazione di fattibilità dell'intervento da corrispondersi in sede di ogni rinnovo	E. 1.500 per valutazione

Valute applicate alle erogazioni. Giorni addebito antecedenti	Assegni Bonifici	gg. 6 lavorativi gg. 6 lavorativi
Giorni banca	Sconto	gg. 30 calendario

Valute applicate su incassi. Giorni accredito successivi	Assegni Assegni circolari Bonifici Accrediti SBF di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	gg. 10 lavorativi gg. 5 lavorativi gg. 5 lavorativi gg. 20 lavorativi
---	---	--

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta. L'applicazione degli oneri economici avverrà nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario – TUB), la Sarda Factoring, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni

Reclami e procedure di risoluzione delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Società di factoring, anche per lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Bonaria, 33 - 09125 Cagliari o per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: reclami@sardafactoring.it.

La Società di factoring deve rispondere entro 60 giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Società di factoring.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui alla normativa in vigore di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Società di factoring dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Società di factoring (o factor): oltre alla **SARDA FACTORING SPA**, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Cedente: l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

Credito:

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.
b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b)

Corrispettivo della cessione di credito e relativo pagamento: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore, dovuto dalla società di factoring al cliente cedente al momento dell'effettivo incasso (factoring pro solvendo) od alla scadenza dei crediti ceduti nei termini concordati (maturity factoring), o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo (factoring pro soluto).

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Liquidazione degli interessi: periodo temporale con cui vengono conteggiati gli interessi e resi esigibili.

Assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto (pro-soluto): quando la Società di factoring rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del cliente cedente, assume a suo carico il rischio di mancato pagamento dei crediti ceduti, dovuto ad insolvenza del debitore, sino al limite massimo dell'importo previamente determinato.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente alla società di factoring in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a otto punti percentuali.

Commissioni di gestione: commissioni calcolate sui crediti in essere o scaduti

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Foro competente: autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.